

Disegno e messaggio del Comitato centrale concernente il

REGOLAMENTO SULLE PROPOSTE

(14 MARZO 2018)

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento, adottato in virtù dell'art. 19 cpv. 2 dello Statuto FCTI, disciplina la procedura riguardante l'adozione degli indirizzi di gestione venatoria e delle proposte delle società e dei distretti da sottoporre alle autorità cantonali.

Art. 2 Prima versione degli indirizzi di gestione venatoria

Il comitato centrale, dopo aver esaminato i dati della stagione venatoria e sentito il parere dell'area di lavoro competente, elabora e approva una prima versione degli indirizzi di gestione della caccia, entro il 31 dicembre.

Art. 3 Prima convocazione del comitato allargato

Il comitato centrale, entro la metà di gennaio, convoca il comitato allargato a cui sottopone la prima versione per discussione e valutazione.

Art. 4 Seconda versione e convocazione della Conferenza dei presidenti

Sentito il parere del comitato allargato, il comitato centrale elabora la seconda versione degli indirizzi di gestione e la sottopone, per preavviso non vincolante, alla conferenza dei presidenti, la quale verrà convocata entro il 31 gennaio.

Art. 5 Terza versione

Sulla base dei riscontri avuti dalla conferenza dei presidenti il comitato centrale definisce la terza versione degli indirizzi di gestione. Se lo ritiene necessario può convocare o sentire in via di circolazione il comitato allargato.

Art. 6 Trasmissione degli indirizzi di gestione

Gli indirizzi di gestione vengono così trasmessi ai comitati distrettuali entro il 15 febbraio, i quali li trasmettono alle società.

Art. 7 Proposte dei comitati distrettuali e delle società

¹I comitati distrettuali e le società (tramite i distretti) possono presentare delle proposte, motivate, su qualunque tema, anche complementari o di emendamento agli indirizzi di gestione loro trasmessi.

²Le società, entro il 31 marzo, possono presentare ai comitati distrettuali delle proposte motivate e approvate dalle rispettive assemblee.

³I comitati distrettuali devono valutare e decidere se approvare o meno le proposte delle società. Entro il 15 aprile i comitati distrettuali trasmettono al comitato centrale le proposte societarie approvate, così come trasmettono le loro proprie proposte.

⁴Il comitato distrettuale è tenuto a respingere proposte che sono in manifesto contrasto con una corretta gestione venatoria o con l'etica venatoria oppure che di primo acchito non hanno possibilità alcuna di essere approvate siccome contrarie a principi consolidati o a disposizioni della legge federale o cantonale sulla caccia.

Art. 8 Esame del comitato centrale riguardante gli indirizzi di gestione

¹Proposte riguardanti gli indirizzi di gestione venatoria sono sottoposte al comitato centrale che può integrarle, respingerle, modificarle oppure demandarle alle aree di lavoro.

²Se il comitato centrale non integra una proposta ne dà avviso, con breve motivazione (orale o scritta), al comitato distrettuale, il quale ha la facoltà di chiedere al comitato centrale che la stessa venga sottoposta comunque all'assemblea dei delegati, a condizione che tale richiesta avvenga per iscritto entro 10 giorni dal giorno dell'assemblea.

³Gli indirizzi di gestione definitivi vengono sottoposti per approvazione all'assemblea dei delegati.

Art. 9 Esame del comitato centrale riguardante altre proposte.

¹Le proposte non concernenti la gestione venatoria sono valutate dal comitato centrale, il quale decide se sottoporle direttamente all'assemblea dei delegati o trasmetterle alle aree di lavoro per esame e approfondimenti.

²Proposte manifestamente insostenibili come al precedente art. 7 cpv. 4 possono essere semplicemente rifiutate.

³Il comitato centrale procede con una breve comunicazione al Distretto in merito all'esito della proposta.

Allegato: Schema sinottico delle tempistiche e della procedura.

Regolamento approvato dall'Assemblea dei delegati del 5 maggio 2018, che entra immediatamente in vigore il 6 maggio 2018 e che abroga il Regolamento approvato dall'Assemblea dei delegati dell'8 maggio 1999.

ALLEGATO

CC = Comitato Centrale FCTI

CA = Comitato allargato FCTI

AD = Assemblea dei Delegati FCTI

Termine ultimo	Proposte concernenti gli indirizzi di gestione venatoria	Tutte le altre proposte
31 dicembre	Elaborazione degli indirizzi di gestione venatoria da parte del CC (prima versione).	-
15 gennaio	Gli indirizzi sono sottoposti al CA.	-
31 gennaio	Gli indirizzi (seconda versione) sono presentati alla Conferenza dei presidenti (consultiva).	-
15 febbraio	Eventuale convocazione CA → terza versione → trasmissione degli indirizzi ai Distretti che li mandano alle Società.	-
31 marzo	Le Società trasmettono ai Distretti le loro proposte (motivate) approvate dalle rispettive assemblee.	<i>Idem</i>
15 aprile	Le proposte delle Società approvate dal Distretto sono trasmesse al CC. Le proposte del Distretto sono trasmesse al CC. Il Distretto deve respingere proposte manifestamente insostenibili (art. 7 cpv. 4) e darne comunicazione alla Società.	<i>Idem</i>
Al più presto, ma al più tardi con la convocazione per l'AD (20 giorni prima)	Il CC valuta le proposte: le modifica, le integra, le respinge, oppure le trasmette all'area di lavoro competente (art. 8 cpv. 1) Il CC comunica al Distretto le proposte non accettate, modificate o trasmesse all'area di lavoro (art. 8 cpv. 2).	Il CC valuta le proposte e decide se sottoporle all'AD o trasmetterle all'Area di lavoro per approfondimenti (art. 9 cpv. 1). Respinge proposte manifestamente insostenibili (art. 9 cpv. 2 con rinvio all'art. 7 cpv. 4). Dà breve comunicazione al Distretto in merito all'esito della proposta.
Entro 10 giorni dall'AD	Il Distretto comunica se intende comunque presentare all'AD la proposta respinta dal CC.	Procedura non prevista per altre proposte.
Entro 7 giorni dall'AD	Comunicazione alle Società, via e-mail, delle proposte ripresentate da un Distretto.	-
maggio	La versione definitiva degli indirizzi elaborata dal CC è sottoposta per approvazione all'AD. Le proposte respinte e ripresentate sono sottoposte all'AD. N.B.: Emendamenti all'assemblea formulati da un	Se non respinte o trasmesse all'area di lavoro vengono sottoposte all'AD. N.B.: Emendamenti all'assemblea formulati da un delegato sono sempre possibili!

Commento

Tempistiche

Correttamente la Società Cacciatori Pietra grossa fa notare come le tempistiche siano ristrette, soprattutto a causa del mancato rientro di tutti i dati statistici delle catture. Siamo consapevoli di questo annoso problema, ma purtroppo non riusciamo a fare altrimenti considerato che in tutti i casi l'assemblea deve tenersi in maggio in vista della Commissione consultiva che si terrà poco dopo e del regolamento sulla caccia che viene preparato in giugno.

Per rendere più agevole la lettura e l'applicazione del Regolamento proponiamo un allegato – a valere quale parte integrante del Regolamento stesso – uno schema riassuntivo delle procedure e delle tempistiche da rispettare.

Articoli 7 e 8

In consultazione la società Piano di Magadino e dintorni propone di concedere non solo ai distretti ma anche alle società il diritto di appellarsi al comitato centrale (contro il diniego di un distretto; art. 7 cpv. 4), rispettivamente all'assemblea (contro il diniego del comitato centrale; art. 8 cpv. 2), tuttavia il fine fondamentale della revisione è proprio quella di assegnare ai distretti maggiori responsabilità e di attribuire loro il ruolo di filtro delle proposte. Il passato ha dimostrato che troppo spesso il distretto si limita a trasmettere la proposta della società senza alcun esame o preavviso, di modo che il comitato centrale si trovava sommerso di proposte, a volte che si escludevano l'un l'altra siccome contraddittorie, altre chiaramente irricevibili. Passare al vaglio tutte le proposte diventava sempre più un'impresa dispendiosa. In tal senso il distretto viene responsabilizzato.

Vero che la decisione di diniego del distretto è inappellabile. In effetti il distretto respinge solo quelle decisioni che sono manifestamente insostenibili. Nulla impedisce però ad una società di contattare informalmente il comitato centrale e chiedere una valutazione. Non si dimentichi comunque che all'assemblea dei delegati è sempre possibile per una società presentare degli emendamenti o delle proposte che se del caso verranno messi ai voti per eventuali.

Per il resto nulla vieta che il distretto possa coinvolgere e sentire la società interessata da un rifiuto della sua proposta reso dal comitato centrale, oppure portare avanti l'assemblea dei delegati, per conto della società e in collaborazione con la stessa, una proposta respinta dal comitato centrale secondo l'art. 8 cpv. 2. Come detto, il ruolo del distretto deve essere rafforzato e non rimanere passivo.

Sempre in merito all'art. 8 cpv. 2, il distretto di Locarno fa notare come vi siano delle incongruenze con i termini dello Statuto, nel senso che questi (all'art. 19 cpv. 1) stabilisce

che si può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno, trasmesso (per l'art. 16 cpv. 3) 20 giorni prima dell'assemblea, mentre la ripresentazione di una proposta respinta giunge 10 giorni prima. La questione non è priva di pertinenza. La soluzione a questo problema è quella di prevedere sempre all'ordine del giorno la trattanda "*Eventuali proposte respinte e ripresentate dai distretti*". È quindi preferibile aggiungere all'art. 8 che queste proposte verranno trasmesse via e-mail a tutte le società entro 7 giorni, di modo che le stesse possano discuterne con i loro delegati.

Per conferire maggiore legalità a questa problematica abbiamo altresì previsto una riserva nello statuto in favore del presente regolamento (vedi art. 16 cpv. 3 e relativo commento).

Comunicazioni circa le proposte (artt. 8 e 9)

La Società cacciatori Pietragrossa propone di prevedere la comunicazione scritta e non orale delle proposte respinte e di quelle trasmesse alle aree di lavoro. Questo perché permetterebbe di mantenere la memoria storica di quanto avvenuto. Il rilievo è senz'altro comprensibile, tuttavia a volte la motivazione orale comunicata al distretto consente di abbreviare notevolmente i tempi già stretti, anche se la regola – concordiamo – deve rimanere la risposta scritta, anche succinta e in via posta elettronica (non è infatti prevista una forma particolare). Si ritiene in ogni caso che una traccia scritta rimanga poiché viene protocollata a verbale sia in seno al CC che al comitato distrettuale e poi alla società. Insomma, in caso anzitutto di tempi ristretti non ci si vorrebbe privare della facoltà di fornire motivazioni orali, di modo che altrettanto velocemente il distretto può valutare, con la società, se ripresentare una proposta.

Da notare che per contro tutte le proposte che non concernono gli indirizzi venatori non soggiacciono alla possibilità di essere ripresentate. Non si vuole congestionare l'assemblea dei delegati con una miriade di proposte, come avveniva in passato. In tal senso una proposta passa già all'esame di ben tre (se non quattro) istanze, vale a dire dell'assemblea della società, del comitato distrettuale e del comitato centrale, e poi – eventualmente – dell'area di lavoro. Ciò deve essere sufficiente per garantire un esame più che approfondito. Anche in questo caso (come esortato dalla Società cacciatori Pietragrossa) è stato inserito l'obbligo di fornire una comunicazione (anche informale) riguardante l'esito di una proposta. Il distretto riferirà successivamente alla società.

VECCHIO REGOLAMENTO

Art. 1 Principio

L'assemblea federativa deve in linea di principio pronunciarsi solamente su questioni di carattere generale riguardanti l'esercizio venatorio.

Tutte le altre problematiche di carattere locale o strettamente tecnico, devono venir sottoposte direttamente al comitato centrale che le trasmetterà alle proprie commissioni o agli appositi gruppi di lavoro, in particolare ungulati e selvaggina minuta.

Art. 2 Procedura

Tutte le proposte delle singole società dovranno venir trasmesse al risp. comitato distrettuale. Esso valuterà il carattere delle proposte alla luce dei criteri di cui all'art.1 e deciderà se le stesse debbano venir trasmesse direttamente al comitato centrale, oppure debbano venir sottoposte all'assemblea dei delegati.

Nel primo caso, ciò potrà avvenire in ogni tempo. Nel secondo caso, le proposte fatte proprie dal comitato distrettuale dovranno venir trasmesse per iscritto debitamente motivate al Presidente della FCTI entro il 31 marzo per essere sottoposte alla prossima assemblea dei delegati, previa pubblicazione sull'organo di stampa ufficiale della Federazione.

Il Presidente le trasmetterà sollecitamente ai comitati distrettuali per conoscenza.

Art. 3 Disposizioni particolari

Rimane riservata la facoltà del comitato centrale di non inserire all'ordine del giorno dell'assemblea dei delegati le proposte che non ossequiano la procedura prevista dal presente Regolamento, come pure quelle riferentesi ad oggetti discussi e approvati dall'assemblea federativa negli ultimi 3 anni.

Regolamento approvato dall'Assemblea dei delegati dell'8 maggio 1999